

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT)

ai sensi dell'Art. 23 comma 13 della L.R. 16/16 e della D.G.R. 2063/2019 e della D.G.R 6101/2022

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 FINALITA' E GESTIONE DEI SAT	2
ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI	2
ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	4
ART. 6 REQUISITI PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI SAT	4
ART. 7 NUCLEO DI VALUTAZIONE TECNICO	5
ART. 8 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	5
ART. 9 CONTRATTO E PATTO DI SERVIZIO	6
ART. 10 IMPEGNI DELL'ASSEGATARIO	6
ART.11 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	6
ART. 12 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE TRANSITORIA	7
ART.13 EFFETTI DEL MANCATO RILASCIO A SCADENZA DEL CONTRATTO	7
ART. 14 CONDIZIONI RISOLUTIVE DELL'ASSEGNAZIONE TRANSITORIA.....	7
ART. 15 CONTROVERSIE.....	8
ART. 16 ENTRATA IN VIGORE.....	8
ALLEGATO 1 – Criteri e Punteggi	9

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi destinati ai Servizi Abitativi Transitori al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa.

ART. 2 FINALITA' E GESTIONE DEI SAT

Gli Alloggi SAT, nell'ambito delle Politiche Abitative delineate con Legge regionale n. 16 del 2016 e s.m.i., sono destinati a fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa in un contesto nel quale, per le famiglie del Comune di Cassina de' Pecchi, aumentano le difficoltà a sostenere i costi relativi all'abitazione principale quali canoni, spese condominiali e utenze domestiche o sussistono ulteriori ragioni riferite all'inadeguatezza dell'alloggio.

Il Comune nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione del servizio abitativo transitorio. Gli Alloggi SAT vengono gestiti dall'Area Servizi alla Persona in collaborazione con ALER. L'Ufficio Servizi Sociali si occupa dell'accesso agli Alloggi SAT sulla base delle procedure di seguito esposte.

ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI

1) I Servizi Abitativi Transitori sono assegnati ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai Servizi Abitativi Pubblici stabiliti dalla L.R. n. 16/2016 e dall'articolo 7 del R.R. n. 4/2017 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale dell'accesso e della permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici) e s.m.i.

2) I nuclei destinatari del servizio abitativo transitorio si distinguono in due categorie:

- nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili.
- nuclei familiari in situazioni di grave emergenza abitativa.

In entrambi i casi, trattasi di nuclei familiari che risiedono o che hanno risieduto in abitazioni a titolo di proprietà o in regime di locazione privata.

Sono pertanto destinatari del Servizio Abitativo Transitorio ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016 e delle DGR XI/2063 del 31 luglio 2019 e DGR XI/6101 del 14 marzo 2022, i nuclei familiari di seguito specificati:

- Nuclei che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- Nuclei che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali;
- Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della

domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;

- Nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa.

Sono esclusi dal Servizio Abitativo Transitorio i nuclei che devono rilasciare / abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà a seguito di decreto di sequestro e confisca del bene immobile, derivante dall'applicazione di norme contro la criminalità organizzata.

In base al più recente quadro normativo (articolo 8, comma 2 - LR 9/2022) e in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR XI/6101 del 14/03/2022, ai destinatari del Servizio Abitativo Transitorio indicati dell'articolo 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016 e dalla DGR XI/2063 del 31 luglio 2019, si aggiungono i nuclei familiari nelle condizioni di seguito specificate:

- Nuclei familiari che abbiano stipulato contratti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n.1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), LR. 1/2000)) e dell'articolo 34, comma 8, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), relativi ad alloggi nei quali risiedono componenti del nucleo assegnatario originario (art. 23 comma 13 LR 16/2016 e art 4, comma 3, lettera e) del RR 4/2017);
- Nuclei familiari, in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, in situazione di fragilità accertata dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del Comune il cui spostamento sia necessario al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri (art 23 comma 13 LR 16/2016).
- Ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa (art. 23 comma 13 LR 16/2016). Tale fattispecie ha carattere residuale e fa riferimento a condizioni di grave disagio, derivante da una situazione di necessità, limitatamente a circostanze particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari

L'assegnazione del servizio abitativo, con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione, è subordinata alla sottoscrizione di un patto di servizio con cui l'assegnatario si impegna a partecipare a progetti di inclusione, proposti dai servizi comunali, personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso e finalizzati al recupero dell'autonomia economica e sociale. L'assegnatario si impegna altresì a presentare domanda per l'assegnazione di alloggio SAP.

Art. 4 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI

La programmazione dei Servizi Abitativi Transitori si articola su due livelli temporali di programmazione; il Piano Triennale dell'offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali ed il Piano Annuale di offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali. Il Piano Triennale definisce le linee d'azione per il contenimento del disagio abitativo e per il contrasto dell'emergenza abitativa, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della L.R.16/2016. Il Piano Annuale quantifica il numero delle unità abitative da destinare ai Servizi Abitativi Transitori, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della L.R. n.16/2016.

Gli Enti proprietari programmano le unità abitative da destinare temporaneamente a Servizi Abitativi Transitori individuandole nell'ambito del proprio patrimonio tra le unità abitative destinate a Servizi Abitativi Pubblici, Servizi Abitativi Sociali o altra locazione ad uso abitativo.

Gli Enti proprietari possono incrementare la disponibilità di Servizi Abitativi Transitori con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, da reperire attraverso procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa.

Per tali finalità, le suddette unità abitative o loro porzioni sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali.

L'obbligo di comunicazione alla Giunta Regionale è assolto attraverso l'espressa indicazione della disponibilità di tali unità nel Piano Annuale di offerta dei Servizi Abitativi Pubblici.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 13 della L.R. 16/2016 per la gestione dei Servizi abitativi Transitori, il Comune può avvalersi di operatori accreditati ovvero dell'ALER territorialmente competente.

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per l'assegnazione provvisoria di alloggi SAT possono essere presentate dai cittadini residenti presso l'Ufficio Servizi Sociali, utilizzando l'apposita modulistica, disponibile sul sito internet del Comune di Cassina de' Pecchi o presso il competente ufficio comunale. Le domande per l'assegnazione provvisoria di alloggi SAT possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno e hanno validità semestrale.

ART. 6 REQUISITI PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI SAT

Possono accedere agli Alloggi SAT i nuclei familiari che si trovino in condizione di grave emergenza abitativa, come indicato nell'art.3 del medesimo regolamento, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale per le assegnazioni dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) di cui all'art. 7 del R.R. 4/2017, ovvero:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ovvero di stranieri che in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Cassina de' Pecchi;
- c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
 - 1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
 - 2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]). Prospetto esemplificativo;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare in termini di quota proprietaria, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza;
- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;

- g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

I requisiti di cui al comma 1 dell'art.7 del R.R. 4/2017, devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma 1, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

ART. 7 NUCLEO DI VALUTAZIONE TECNICO

Le domande presentate dai cittadini vengono valutate da un Nucleo di Valutazione Tecnico. Il Nucleo di Valutazione Tecnico è formato da tre membri di comprovata esperienza in materia di politiche abitative e sociali e risulta così composto:

- Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
- Assistente Sociale dei Servizi Sociali del Comune di Cassina de' Pecchi,
- un rappresentante dell'ALER Milano.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico viene nominato con determinazione del Responsabile dell'area Servizi alla persona del Comune di Cassina de' Pecchi ed ha durata pari a tre anni, in coincidenza con il Piano di Zona. Per lo svolgimento delle attività amministrative, il Nucleo si avvale del personale dell'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 8 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione Tecnico viene convocato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona entro 30 giorni dalla disponibilità di alloggi SAT individuati nel Piano Annuale dell'Offerta Abitativa, anche in presenza di una sola domanda da parte dei cittadini.

La convocazione ai singoli componenti, inviata per via telematica, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere recapitata ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona può, per comprovati motivi di urgenza, convocare il Nucleo di Valutazione Tecnico con preavviso inferiore. Le sedute del Nucleo di Valutazione Tecnico sono valide con la presenza di almeno 2 membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui la seduta si svolga con la presenza di 2 soli membri, le decisioni sono adottate all'unanimità. Qualora non fosse possibile raggiungere l'unanimità, la seduta verrà riconvocata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Ad ogni riunione del Nucleo di Valutazione Tecnico, i membri designano al proprio interno il Presidente della seduta ed il Segretario verbalizzante. Le sedute del Nucleo di Valutazione Tecnico sono riservate. Qualora necessario ai fini di una miglior valutazione delle istanze dei cittadini, possono essere invitati operatori tecnici esterni dipendenti del Comune di Cassina de' Pecchi.

Verificata la sussistenza dei requisiti di accesso al Servizio Abitativo Transitorio dei richiedenti, avvalendosi dell'istruttoria esperita dal Responsabile dell'area Servizi alla Persona, e della relazione predisposta da un assistente sociale del Comune di Cassina de' Pecchi, il Nucleo di Valutazione Tecnico valuta le domande presentate dai cittadini sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nell'allegato 1.

Al termine dell'istruttoria, il Nucleo di Valutazione Tecnico predispose un verbale dell'attività svolta, sottoscritto da tutti i membri presenti, con relativa proposta di assegnazione da inoltrarsi al Responsabile dell'area Servizi alla Persona ai fini della successiva assegnazione.

ART. 9 CONTRATTO E PATTO DI SERVIZIO

Le assegnazioni sono effettuate in base alla disponibilità degli alloggi con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona. Avverso il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla sua comunicazione. L'Ente si esprime con decisione motivata entro i successivi 30 giorni.

L'assegnazione del servizio abitativo con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata alla sottoscrizione di un patto di servizio con cui l'assegnatario si impegna a partecipare a progetti di inclusione personalizzati proposti dai Servizi Sociali in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso, e finalizzati al recupero dell'autonomia abitativa economica e sociale. L'abbinamento delle unità abitative prescinde dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare richiedente, come previsto dall'Art. 4 della D.G.R. 2063/2019 e della D.G.R. 6101/2022.

ART. 10 IMPEGNI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario dovrà rispettare quanto indicato e specificato nel Patto di Servizio. L'assegnatario avrà l'obbligo di presentare domanda per l'assegnazione di alloggi SAP al primo avviso di bando utile, pena la decadenza dall'assegnazione del servizio transitorio. Qualora l'assegnatario di alloggio SAT rifiutasse l'eventuale assegnazione di alloggio SAP proposto dall'Ente gestore non si procederà con la proroga del contratto, come normato nell'articolo 12.

In caso di rifiuto dell'alloggio SAP, l'assegnatario si vedrà revocato il beneficio dell'assegnazione transitoria con apposito provvedimento di rilascio da parte del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona. Tale provvedimento costituirà titolo esecutivo non soggetto a proroghe o gradazioni. L'assegnatario si impegna a pagare il canone mensile e relative spese dei servizi comuni. Per la determinazione del canone di locazione l'ente proprietario tiene conto del valore locativo di cui all'allegato B della legge regionale n. 27/2009 e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

L'assegnatario si impegna attraverso il Patto di Servizio a realizzare, in collaborazione con i Servizi Sociali, progetti di inclusione personalizzati in relazione alle proprie condizioni di disagio e finalizzati al recupero dell'autonomia abitativa economica e sociale.

ART.11 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna attraverso il Patto di Servizio a realizzare, in collaborazione con l'assegnatario, progetti di inclusione personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso e finalizzati al recupero dell'autonomia abitativa economica e sociale.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire l'arredo base dell'alloggio SAT nonché la manutenzione ordinaria dello stesso, fatti salvi gli interventi manutentivi dovuti a negligenza o ad atti volontari degli assegnatari.

ART. 12 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE TRANSITORIA

Gli Alloggi SAT sono assegnati per un periodo di 1 anno con possibilità di rinnovo fino alla durata massima di 5 anni. Il rinnovo è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso al servizio abitativo transitorio e alla regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e delle spese condominiali.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona da parte del nucleo eventualmente supportato dall'Assistente Sociale referente del caso almeno 45 giorni prima della scadenza ai fini della verifica della permanenza dei requisiti e della proroga contrattuale.

ART.13 EFFETTI DEL MANCATO RILASCIO A SCADENZA DEL CONTRATTO

Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nelle tempistiche previste dal contratto di locazione, verrà disposto il rilascio dell'immobile con apposito atto del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, che costituirà titolo esecutivo non soggetto a proroghe o gradazioni.

ART. 14 CONDIZIONI RISOLUTIVE DELL'ASSEGNAZIONE TRANSITORIA

Sono condizioni risolutive dell'assegnazione dell'alloggio transitorio:

- la perdita da parte del nucleo beneficiario dei requisiti per l'assegnazione temporanea di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- l'aver ottenuto l'assegnazione transitoria sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- il mancato insediamento del nucleo beneficiario nell'alloggio assegnato, senza giustificati motivi, alla firma dell'atto di assegnazione entro 30 giorni e relativo spostamento della residenza;
- la cessione, in tutto o in parte, dell'alloggio assegnato da parte del beneficiario;
- il non abitare stabilmente l'alloggio assegnato o il mutarne la destinazione d'uso durante il periodo di assegnazione transitoria;
- l'aver adibito l'alloggio e sue pertinenze ad attività illecite;
- l'ospitalità, anche temporanea, senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario a terze persone non facenti parte del nucleo familiare;
- la mancata e non tempestiva comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Cassini de Pecchi e/o all'ente Gestore di ogni variazione delle proprie condizioni abitative, economico-sociali e familiari;
- il non aver presentato domanda di assegnazione di alloggio SAP ad ogni bando utile indetto dall'Ambito in cui l'assegnatario risiede o svolge la propria attività lavorativa;
- il mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di Servizio e relativo Progetto Sociale;
- la mancata osservazione del regolamento;
- il mancato pagamento dei canoni di locazione e spese accessorie.

ART. 15 CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso saranno deferite in via esclusiva al Foro di Milano

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento viene applicato a partire dalle assegnazioni dei SAT che verranno effettuate successivamente alla sua approvazione.

ALLEGATO 1 – Criteri e Punteggi

CRITERIO DI VALUTAZIONE	CRITERI	PUNTEGGIO
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	Presenza figli minori	3 punti per ciascun figlio minore
	Persone con disabilità/Non autosufficienti	3 punti per ciascun componente con tali caratteristiche
	Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge	2 punti
CONDIZIONE ECONOMICA	ISEE inferiore a 5.000,00 €	10 punti
	ISEE tra 5.000,01 euro e 10.035,00 euro	8 punti
	ISEE tra 10.035,01 euro a 16.000,00 euro	5 punti
RESIDENZA NEL COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI	Oltre i 9 anni	5 punti
	Da 5 a 9 anni	3 punti
	Da 2 a 5 anni	2 punti
	Meno di 2 anni	1 punto
CONDIZIONI ABITATIVE	Alloggio non adeguato	3 punti
VALUTAZIONE SOCIALE (*)	Situazione di gravità/emergenza attestata dal Servizio Sociale di livello elevato	15 punti
	Situazione di gravità/emergenza attestata dal Servizio Sociale di livello medio	10 punti
	Situazione di gravità/emergenza attestata dal Servizio Sociale di livello lieve	5 punti

(*) La condizione di gravità/emergenza della situazione socio-economica è valutata dal Servizio Sociale comunale in relazione alla condizione del nucleo familiare.